

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1976

Modifica dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, già modificato dall'articolo 33, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente: « Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128 »

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 33, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, nell'adeguare la composizione della commissione giudicatrice del concorso pubblico a posti di vice direttore amministrativo di enti ospedalieri alla nuova realtà rappresentata dalla incidenza della vita amministrativa di tali enti nell'ambito della sfera di azione della Regione, ha purtroppo condotto alla ingiustificata violazione di un principio che nella legislazione concorsuale ospedaliera si è affermato per tutte le altre qualifiche del personale.

In particolare, per dare spazio alla presenza nella commissione giudicatrice del concorso, quale componente, ad un funzionario del Ministero della sanità, si è sacrificato il funzionario ospedaliero, previsto originariamente nell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, designato dall'organizzazione sindacale interessata.

Ciò crea una inammissibile ed immotivata disparità di trattamento nei confronti di tutte le altre qualifiche del personale amministrativo ed in particolare di tutte le restanti

qualifiche della carriera direttiva amministrativa (direttore amministrativo, capo ripartizione e capo divisione amministrativo, grado iniziale della carriera direttiva amministrativa) nelle cui commissioni giudicatrici dei relativi concorsi è appunto prevista la presenza di un membro designato dall'organizzazione sindacale interessata.

Nè d'altro canto è rilevabile l'esigenza di includere anche in tali commissioni funzionari ministeriali, tenuto conto che, se tale incombenza potrebbe essere giustificata per le massime qualifiche del personale ospedaliero, certo non si giustifica anche per i vice direttori amministrativi, anche tenuto conto della necessità di evitare la dispersione di energia che si verifica in seguito alla attribuzione ai funzionari del Ministero della sanità di incombenze ed incarichi estranei alle funzioni essenziali del Ministero.

Si confida nella cortese attenzione degli onorevoli colleghi al fine di una pronta approvazione del presente disegno di legge, che tende a chiarire su un piano corretto i rapporti tra organizzazioni sindacali e pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificato dall'articolo 33, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, è sostituito dal seguente:

« La commissione esaminatrice è composta da:

il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato, presidente;

un esperto di diritto amministrativo, componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero, componente;

un direttore amministrativo di ente ospedaliero da cui dipende almeno un ospedale con classifica pari o superiore a quella degli ospedali dell'ente che bandisce il concorso, designato dall'organizzazione sindacale interessata, componente;

il direttore amministrativo dell'ente ospedaliero, componente;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione in cui ha sede l'ente ospedaliero o dell'ente ospedaliero designato dalla Regione, segretario ».